



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

COMUNICAZIONE N. 07

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: Legge 29 dicembre 2021, n. 233, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” – Integrazione -.**

Cari Presidenti,

Facendo seguito alla comunicazione n. 02 del 4.01.2022 si ritiene opportuno segnalare ad integrazione della stessa ulteriori disposizioni di interesse, così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

**Articolo 9, comma 2 (Ritardo pagamento debiti commerciali)**

**L’articolo 9, comma 2, mira a favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni, inserito nel PNRR tra le riforme abilitanti da raggiungere nel quarto trimestre 2023, attraverso una maggiore incisività della disciplina vigente, di cui all’articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge di bilancio 2019.** Nella relazione illustrativa il Governo precisa che il comma 2 dell’articolo 9 in esame costituisce una prima attuazione dell’obiettivo intermedio “Entrata in vigore di nuove norme per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici”, da conseguire entro il 31 marzo 2023. Il comma 2 dell’articolo 9 in esame, ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del PNRR, per favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, apporta le seguenti modificazioni alla disciplina precedente:

a) si modifica il comma 861 per consentire, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, alle amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 di elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 (comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali, PCC, relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati) relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

b) si modifica il comma 862 prevedendo che gli enti in contabilità finanziaria che non



## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

### *Il Presidente*

rispettano gli indicatori di cui al comma 859 della legge n. 145 del 2018 accantonano in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio;

c) si modifica il comma 871 in modo da prevedere che il programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è definito anche in considerazione delle comunicazioni dello stock di debito effettuate alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) (di cui al comma 867) degli enti che si avvalgono della facoltà di calcolare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili (prevista dall'ultimo periodo del comma 861).

### **Articolo 19-ter (Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)**

**L'articolo 19-ter introdotto in sede referente, disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. L'importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.** L'articolo in commento modifica l'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, novellando il comma 4 e inserendo un nuovo comma 4-bis. Si ricorda che l'articolo 15, comma 4, ha introdotto a decorrere dal 30 giugno 2014 (termine così modificato dall'articolo 9, comma 15-bis del decreto-legge n. 150 del 2013) l'obbligo, gravante sui soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito (c.d. obbligo di POS). Successivamente, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. **Con la modifica recata dal comma 1, lettera a), dell'articolo in esame si specifica che l'esercente ha l'obbligo di accettare le carte di pagamento e che tale obbligo è assolto con l'accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito.**

Il decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, ha definito un importo minimo per l'operatività della norma: l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito si applica per gli acquisiti superiori a 30 euro. A seguito della norma di cui si tratta tale limite minimo deve intendersi abrogato. Successivamente all'introduzione degli obblighi di accettazione con carta di credito di cui si è detto sopra, è stato emanato uno schema di decreto di attuazione della medesima norma, come novellata. Su tale schema di decreto il Consiglio di Stato ha espresso parere non favorevole (parere n. 1446/2018). La Sezione consultiva sugli atti normativi ha ritenuto infatti che "l'articolo 15, comma 5,



## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

### *Il Presidente*

del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 non sia rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge, in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale". **Di conseguenza il nuovo comma aggiuntivo 4-bis dell'articolo 15 (introdotto dalla lettera b) del comma 1) sembra colmare tali carenze indicando espressamente con normativa primaria che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica:**

- una sanzione di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione;
- le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell'articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.

### **Articolo 27, comma 2-novies (Accessibilità di siti web e applicazioni mobili, con particolare riferimento alle persone con disabilità)**

**Il comma 2-novies - inserito in sede referente - dell'articolo 27 reca una disposizione transitoria relativa al recepimento delle norme e delle linee guida sui requisiti per l'accessibilità - con particolare riferimento alle persone con disabilità - di siti web e applicazioni mobili.** Si prevede che i siti e le applicazioni già realizzati - da parte di una determinata categoria di soggetti privati - alla data di pubblicazione delle suddette linee guida, previste dall'articolo 11 della L. 9 gennaio 2004, n. 4, e successive modificazioni, siano adeguati entro il termine del 28 giugno 2022 alle disposizioni, relative ai requisiti di accessibilità, della medesima L. n. 4 e delle linee guida. Tale norma transitoria viene posta nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. L'articolo 2, comma 1, lettera a), della L. n. 4, e successive modificazioni, definisce l'accessibilità - ai fini dell'applicazione della stessa L. n. 4 - come "la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari".

### **Articolo 27, comma 2-decies (Obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale)**

**Il comma 2-decies - inserito in sede referente - dell'articolo 27 introduce l'obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale.** Tale comunicazione, in base alla novella in esame, deve essere resa, da parte del committente, entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, secondo le modalità di trasmissione definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La novella prevede che, ai fini in esame, si presumano rientranti nell'ambito dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale le prestazioni d'opera - comprese quelle intellettuali e le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente - i cui corrispettivi siano



## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

### *Il Presidente*

erogati dal committente tramite piattaforma digitale. La novella consente che, in caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di comunicazione sia assolto mediante un'unica comunicazione, contenente le generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005